



**I.C. VIA CENEDA**  
**C.F. 97713320584 C.M. RMIC8GE009**  
RM\_AOO\_0001 - UFFICIO PROTOCOLLO  
Prot. 0005698/E del 31/10/2020 13:50:49

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CENEDA"**

00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 -  
Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: [rmic8ge009@istruzione.it](mailto:rmic8ge009@istruzione.it) - PEC: [rmic8ge009@pec.istruzione.it](mailto:rmic8ge009@pec.istruzione.it)

Al personale  
All'utenza

**Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che *"in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche che nelle modalità a distanza"*;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione prot.n. 1934 del 26/10/2020;

VISTA l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla Didattica Digitale Integrata, sottoscritto al momento dal Ministero dell'Istruzione e da due sigle sindacali;

COMUNICA

**ATTIVAZIONE DELLA DDI**

- I. Per quanto concerne la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, l'attività è da garantire in presenza.
- II. **Casi di classi o alunni in isolamento cautelare o in quarantena:**
  - A. All'alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l'erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata.
  - B. *"nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CENEDA"**

00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 -  
Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: [rmic8ge009@istruzione.it](mailto:rmic8ge009@istruzione.it) - PEC: [rmic8ge009@pec.istruzione.it](mailto:rmic8ge009@pec.istruzione.it)

certificata, svolge la propria attività in modalità agile" (nota del Ministero dell'istruzione prot.n. 1934 del 26/10/2020);

- C. *"Appare utile ribadire che la misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica, a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l'eventuale insorgenza dei sintomi della malattia. Il periodo di quarantena ha la durata di dieci giorni effettivi, dalla data individuata dal provvedimento sanitario che la dispone"* (nota del Ministero dell'istruzione prot.n. 1934 del 26/10/2020);
- D. il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio;
- E. Per il personale docente collocato in QSA a seguito di formale provvedimento dell'autorità sanitaria, o posto in isolamento fiduciario, le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente, si sostanziano nelle attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire, in assenza di un effettivo stato di malattia certificata, la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.
- F. Se l'intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia, eventualmente, per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.
- G. Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.
- H. Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell'organico dell'autonomia in servizio presso l'istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l'attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all'insegnamento curricolare.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CENEDA"**

00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 -  
Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: [rmic8ge009@istruzione.it](mailto:rmic8ge009@istruzione.it) - PEC: [rmic8ge009@pec.istruzione.it](mailto:rmic8ge009@pec.istruzione.it)

- I. Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella **scuola primaria**, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.
  - J. In nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno, operante per l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, o a vario titolo presente a scuola.
- III. La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle [Linee Guida](#) di cui al [Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89](#), per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito [Piano scolastico](#), che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all'istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall'[articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2](#).
  - IV. Il dirigente scolastico, in piena adesione agli obiettivi di garanzia del diritto allo studio individuati costituzionalmente, organizza le prestazioni rese in DDI tenendo conto della natura delle attività svolte dal docente, in coerenza con la programmazione delle attività didattiche declinata a suo tempo dai competenti dipartimenti in seno al Collegio dei docenti, con gli orari delle lezioni settimanali e con gli impegni stabiliti in sede di approvazione del piano delle attività scolastiche per tutto il personale, intervenendo, ove necessario, al fine di offrire strumenti, motivazione, supporto organizzativo e metodologico ai docenti, impegnati in una nuova forma di erogazione dell'attività lavorativa.
  - V. Nell'esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, **è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale** con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. **L'istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie**. Il



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA CENEDA”**

00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 -  
Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: [rmic8ge009@istruzione.it](mailto:rmic8ge009@istruzione.it) - PEC: [rmic8ge009@pec.istruzione.it](mailto:rmic8ge009@pec.istruzione.it)

documento congiunto MI, Garante privacy - [“Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”](#), pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema.

VI. Nulla è innovato per quanto attiene la rilevazione della presenza in servizio del personale docente in QSA, la quale potrà correttamente risultare a mezzo delle ordinarie applicazioni di registro elettronico di cui le istituzioni scolastiche sono dotate, precisando ove la prestazione sia stata resa in presenza o a distanza.

Si ritiene utile riportare una [sintesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla Didattica Digitale Integrata](#), che, seppur per il momento sottoscritto solo dal Ministero dell’Istruzione e da due sigle sindacali, può costituire un utile riferimento:

### **Monte ore docenti invariato**

In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza – e quindi se si rende necessario il ricorso alla DAD/DDI – il personale docente deve rispettare l’orario di servizio, assicurando le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

Sarà il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, a predisporre il piano di lavoro settimanale delle attività educative e didattiche. Si potrà e fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, e a tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica.

La rilevazione della presenze avverrà attraverso il registro elettronico.

### **Orario minimo con la DDI**

Per le quote orarie minime da assicurare in DDI si rimanda alle Linee Guida sulla DDI, ovvero:

- per la scuola dell’infanzia si fa solo un riferimento alla progettazione dei LEAD (legami educativi a distanza) fatta dalle singole scuole;
- nella Scuola del primo ciclo, dovrà essere almeno di quindici ore settimanali (che scende a dieci ore per le classi prime della scuola primaria);

### **DDI del docente in quarantena**

Anche il docente in quarantena – ma non malato – è chiamato a svolgere la DDI sulle proprie classi se sono poste in quarantena fiduciaria. Se si trovano in presenza, potrà fare DDI se è possibile garantire la vigilanza.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CENEDA"**

00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 -  
Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: [rmic8ge009@istruzione.it](mailto:rmic8ge009@istruzione.it) - PEC: [rmic8ge009@pec.istruzione.it](mailto:rmic8ge009@pec.istruzione.it)

Ultima annotazione: ai docenti in DDI sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro.

Di seguito, si riportano le **indicazioni sintetizzate sulla didattica digitale integrata (DAD), che le scuole dovrebbero seguire in base alle Linee guida ministeriali<sup>1</sup>.**

**Scuola dell'infanzia:** non c'è un monte ore minimo, ma l'insegnante deve mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie, con diverse modalità: videochiamate, messaggi per il tramite del rappresentante di sezione o videoconferenze, così da mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Va attivata un'apposita sezione del sito della scuola.

**Scuola primaria:** sono previste 15 ore settimanali minime di didattica, in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (le ore scendono a 10 per le classi prime). Possono essere organizzate in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari. Possono anche prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo e in modalità asincrona.

**Scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale:** lezioni individuali di strumento e le ore di musica d'insieme, devono essere assicurate agli alunni. La scuola lo può fare attraverso servizi web o applicazioni che permettano l'esecuzione in sincrono.

## **Formazione**

1. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.
2. Nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Dott.ssa Sabina Maraffi*

---

<sup>1</sup> <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+ +Linee Guida DDI .pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027>